

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FLORICOLTURA, CACCIA E PESCA,
PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI.

*Testo coordinato per l'applicazione del regime di sostegno
comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in
attuazione della DGR n°1551/2008, del D.M. n°18 del 9/1/2009
e della Circolare AGEA n°1 dell'11/1/2009.*

*Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013.
Modalità attuative per la campagna 2008/2009.*

INDICE

- 1. Termini e definizioni*
- 2. Finalità*
- 3. Ambito di applicazione e durata*
- 4. Soggetti ammissibili al contributo*
- 5. Interventi ammessi*
- 6. Entità dell'aiuto*
- 7. Presentazione delle domande*
- 8. Iter del procedimento*
- 9. Eleggibilità delle spese*
- 10. Criteri di priorità*
- 11. Modalità di erogazione dell'aiuto comunitario*
- 12. Termine di esecuzione degli interventi*
- 13. Vincoli*
- 14. Controlli*

Allegato 1- Scheda riepilogativa degli interventi

1. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Provvedimento* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale: vigneto per il quale almeno una operazione del ciclo colturale, indicata dal richiedente nella relazione tecnica allegata alla domanda, sia meccanizzata;

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.

MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Modifica del sistema di coltivazione: modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno in cui almeno 2 parametri nel nuovo impianto presentino una variazione strutturale superiore al 20% rispetto alla situazione precedente ed il sistema di coltivazione risulti inoltre idoneo alla meccanizzazione parziale o totale del vigneto.

La modifica può riguardare ad esempio:

- variazione sesto impianto (n° ceppi/Ha)
- modifica del sesto impianto (larghezza fila, distanza tra fila, impianto a due ceppi /buca)
- varietà di vite tra quelle consentite dai Disciplinari e/o tra quelle autorizzate
- modifica dell'accesso ai terrazzamenti: ex nuovo o modifica esistenti.
- modifica forma di allevamento (nel rispetto del disciplinare di produzione)

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato:

- a) abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. N°890/2006
- b) si impegni ad estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il *reimpianto anticipato*, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.);

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo istituito dal Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio per la gestione ed il controllo integrati delle domande di aiuto;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata;

Superficie vitata per il contributo: (art. 75 reg. (CE) n. 555/2008): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità Tecnico Economica (UTE): Ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno);

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

2 FINALITÀ

Il presente Provvedimento (sintetizzato, in applicazione dell'art. 1 paragrafo 2 del decreto del MIPAFF n. 2553/2008, nella scheda riepilogativa ALLEGATO 1) disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo ed al Titolo II, Capo II, Sezione 2, articoli 6,7,8 e 9 del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quello di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

E' condizione indispensabile per la sua applicazione che gli interventi attuati, oltre a rispettare i criteri previsti all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 in termini di condizionalità, pervengano almeno ad una delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti non più remunerativi e carenti in qualità con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale;
- favorire il reimpianto con razionali forme di allevamento e sedi d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente provvedimento è valido per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2008/2009. Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sull'intera superficie regionale ligure.

Qualora dopo aver soddisfatto tutte le domande presentate dai produttori per vigneti situati in territori all'interno dei disciplinari di produzione dei vini DOC e IGT risultassero risorse finanziarie disponibili, possono essere utilizzate per soddisfare le richieste presentate per vigneti la cui produzione è destinata a vino a destinazione diversa da DOC o IGT secondo l'ordine di graduatoria risultante dai punteggi attribuiti alle domande; in caso di parità verranno soddisfatte prioritariamente le domande presentate dai produttori più giovani.

Al fine del pagamento del contributo deve intendersi, per superficie vitata, la superficie così come definita all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008; alla determinazione della superficie vitata possono concorrere una o più unità vitate.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo di varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella regione Liguria, incluse tra quelle elencate nella sottostante tabella.

CODICE CATALOGO NAZIONALE	VARIETA'
4	Albana B.
8	Albarola B.
267	Albarossa N.
10	Alicante N.
19	Barbera N.
22	Barsaglina N.
26	Bianchetta genovese B.
36	Bosco B.
42	Cabernet Franc N.
43	Cabernet Sauvignon N.
49	Canaiolo N.
62	Ciliegiolo N.
73	Dolcetto N.
97	Greco B.
123	Lumassina B.
132	Malvasia B. Lunga o del Chianti B.
146	Merlot N.
153	Moscato Bianco B.
190	Pigato B.
197	Pollera nera N.

211	Rollo B.
213	Rossese N.
374	Rossese Bianco B.
218	Sangiovese N
221	Sauvignon B.
377	Scimiscia B.
231	Syrah N.
244	Trebbiano toscano B.
258	Vermentino B.

Tabella 1 – varietà di vite idonee alla coltivazione in Regione Liguria

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*,
- in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto pari almeno ad un ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un *progetto collettivo*.
- in 0,10 ettari per le domande che interessano superfici vitate aventi una altitudine media di almeno 500 metri sul livello del mare, e/o in zone terrazzate, e/o con una pendenza di almeno il 25% (ZONE DIFFICILI)
- in 0,2 ettari per le domande che interessano superfici vitate ricadenti nelle zone di produzione di vini DOC e IGT indicati nella sottostante tabella, in considerazione della ridotta superficie media aziendale, mai superiore a 0,5 ettari; la deroga si applica per le domande di aziende con superficie vitata aziendale inferiore a 1 ettaro.

TIPOLOGIA VINO	CAMPAGNA 2007/2008		
	PRODUZIONE (HL)	SUPERFICIE (HA)	Superficie media aziendale
IGT Colline del Genovesato	282,27	3,3967	0,2832
DOC Golfo del Tigullio	2.603,24	45,6966	0,2861
DOC Val Polcevera	174,78	3,4740	0,2610
IGT Colline Savonesi	2.115,78	34,9918	0,5168
DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	1.476,26	33,2419	0,3393
DOC Riviera Ligure di Ponente	16.192,02	258,9763	0,4663
DOC Rossesse di Dolceacqua	2.677,11	67,6784	0,4791
DOC Cinque Terre	2.634,11	77,7274	0,2706
DOC Colli di Luni	8.607,31	152,6669	0,3868
DOC Colline di Levante	979,04	25,5227	0,2003
IGT Golfo dei Poeti	2.373,53	37,7135	0,3992
REGIONE LIGURIA	40.115,45	741,0862	0,3535

Tabella 2 – Produzione e superficie media aziendale per tipologia di vino in Regione Liguria

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n° 555/2008 che recita “ *per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*”;
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi (cinque anni per il sovrainnesto);
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 4.000 ceppi/ettaro;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;

4 SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente programma, le persone fisiche o giuridiche che conducono superfici vitate o detengono diritti di reimpianto:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

5 INTERVENTI AMMESSI

Possono usufruire del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più azioni facenti parte delle tipologie di intervento di seguito specificate, finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico che gestionale:

a) riconversione varietale consistente in:

1. Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, scelta tra quelle incluse tra quelle elencate in tabella 1.
2. Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e sesto d'impianto e in buono stato vegetativo.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti:

- di età massima di quindici anni;
- ben strutturati;
- con un numero di ceppi minimo paria a 4.000/Ha;
- a condizione che l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi;
- che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento,

b) ristrutturazione del vigneto consistente in:

1. reimpianto del vigneto in diversa collocazione più favorevole dal punto di vista agronomico ed economico;
2. reimpianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite o delle tecniche di gestione.

Le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b) danno luogo alle *azioni* ammissibili al regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come indicate nella sottostante tabella;

INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
<u>Riconversione varietale</u> (Sostituzione della varietà di vite con altre ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	(A1) ESTIRPAZIONE di vigneto obsoleto di varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO, realizzato sulla stessa unità vitata o su unità vitata diversa, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, con modalità idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	(A2) REIMPIANTO con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

	(A3) REIMPIANTO ANTICIPATO con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	(A4) SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
Riconversione varietale e ristrutturazione (Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti)	(B1) ESTIRPAZIONE di un vigneto obsoleto e REIMPIANTO con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	(B2) REIMPIANTO CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO di un vigneto in una diversa collocazione , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.
	(B3) REIMPIANTO ANTICIPATO di un vigneto in una diversa collocazione , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.
	(B4) SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale e MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE al fine di adeguare gli impianti alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali esclusa l'ordinaria manutenzione.
	(C1) ADEGUAMENTO del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE esclusa l'ordinaria manutenzione.

Tabella 3 – Interventi ammessi

Le azioni devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *certificato* e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *standard* prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e devono garantire la meccanizzazione integrale o parziale del vigneto.

Le azioni che prevedono la realizzazione di una superficie vitata attraverso l'assegnazione di un diritto di reimpianto anticipato ai produttori che si impegnano ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata impiantata, sono ammissibili a contributo solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

6 ENTITA' DELL'AIUTO

La disponibilità finanziaria per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione, è quantificata dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008.

Per la campagna in corso la **disponibilità finanziaria è di 55.307,99 euro**.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato in forma di:

- **contributo** per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento, così come individuate nella *Tabella 3- interventi ammessi*, e riepilogato nella tabella 5 (*Ammontare del contributo per azione*).
- **compensazione** ai produttori per le perdite di reddito derivanti dall'esecuzione della misura.

La compensazione della perdita di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- autorizzazione alla coesistenza di viti nuove e vecchie per un periodo di tempo NON superiore a tre campagne fino alla fine del periodo transitorio dei diritti di impianto; in questo caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quello in cui è stato effettuato l'impianto;
- una compensazione finanziaria conseguente ad azioni che prevedano la pratica dell'estirpazione vigneto o del sovrainnesto.

La compensazione finanziaria NON è riconosciuta qualora per l'impianto del vigneto vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o che l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Nelle tabelle in allegato 2 – Schede riepilogative dei costi sono riportati analiticamente gli effettivi costi colturali riferiti alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti liguri, tuttavia in considerazione che:

- a) l'ammontare del sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione vigneti non può superare, in media, **gli 8.600,00 euro/ettaro**;
- b) Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti non può superare in ogni caso il 50% dei costi effettivi;
- c) Il costo d'impianto di un vigneto tipo, così come riportato nell'allegato 2 al presente documento, risulta superiore al doppio dell'importo del contributo medio per ettaro;

viene disposto il pagamento di importi forfettari ad ettaro, così come riportato nella sottostante tabella 4, nella quale è riepilogato l'ammontare del **contributo massimo** previsto per le singole azioni, divise tra azioni riferite a vigneti situati in zone terrazzate, in zone con altitudine media superiore ai 500 metri, in zone con pendenza superiore al 25% (definite **zone difficili**) e zone che non hanno questi requisiti.

La viticoltura ligure è caratterizzata da vigneti localizzati su superfici molto acclivi, dalla regimazione del territorio strutturato dai caratteristici terrazzamenti in pietra e da una accentuata frammentazione. Pertanto con la diversificazione dell'ammontare del contributo riconosciuto per ettaro si intende inoltre favorire l'appetibilità della realizzazione degli interventi nelle zone dove la viticoltura non consente di soddisfare i soli meri obiettivi produttivi ma permette conseguentemente la conservazione di paesaggi particolari e il mantenimento di un controllo delle sistemazioni del territorio, tenuto conto che il costo effettivo degli interventi è molto superiore al contributo concedibile.

La definizione, indicata nel decreto del MIPAAF n. 2553 del 8 agosto 2008, articolo 8, comma 5 dell'importo medio del sostegno comunitario ammissibile per ettaro in 8.600,00 Euro ad ettaro, porta come conseguenza che l'importo del contributo per le domande che fanno riferimento a tipologie di azioni con contributo ad ettaro maggiore di 8.600 euro, potrà essere ridotto fino ad 8.600 euro/ettaro per rispettare il suddetto vincolo.

Pertanto qualora la tipologia di domande presentate non consentisse di rispettare il criterio dell'importo medio per ettaro, gli importi verranno ridotti in modo scalare fino al raggiungimento dell'importo medio; nella colonna *f* della sottostante tabella è riportato l'importo minimo di contributo concedibile.

Nella *scheda riepilogativa dei costi* di cui all'*Allegato 2* facente parte integrante del presente provvedimento è definito analiticamente il costo per la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento prevista dal presente provvedimento.

Codice Azione	CONTRIBUTO (riferito ad un "impianto tipo" di 1 ettaro con una densità d'impianto pari ad almeno 4.000 ceppi/ettaro)		Totale (a + b)	Indennizzo per le Perdite di reddito	Contributo massimo riconoscibile (c + d)	Contributo minimo riconoscibile per adeguamento al contributo medio di 8.600 euro/ettaro
	Estirpazione vigneto	Contributo massimo per realizzazione lavori				
	<i>a</i>	<i>b</i>				
			<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

A1	600	8.600	9.200	600	9.800	8.600
A1- ZONE DIFFICILI	600	10.000	10.600	600	11.200	8.600
A2	//	8.600	8.600	//	8.600	7.200
A2- ZONE DIFFICILI	//	10.000	10.000	//	10.000	8.600
A3	600	8.600	9.200	//	9.200	8.600
A3 - ZONE DIFFICILI	600	10.000	10.600	//	10.600	8.600
A4	//	2.500	2.500	300	2.800	2.800
A4 - ZONE DIFFICILI	//	3.500	3.500	300	3.800	3.800
B1	600	8.600	9.200	600	9.800	8.600
B1- ZONE DIFFICILI	600	10.000	10.600	600	11.200	8.600
B2	//	8.600	8.600	//	8.600	7.200
B2- ZONE DIFFICILI	//	10.000	10.000	//	10.000	8.600
B3	600	8.600	9.200	//	9.200	8.600
B3 - ZONE DIFFICILI	600	10.000	10.600	//	10.600	8.600
B4	//	5.500	5.500	300	5.800	5.800
B4 - ZONE DIFFICILI	//	7.000	7.000	300	7.300	7.300
C1	//	3.000	3.000	//	3.000	3.000
C1 - ZONE DIFFICILI	//	3.500	3.500	//	3.500	3.500

Tabella 4 – Ammontare del contributo per azione.

Perdite di reddito

La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve (pari a 56 quintali di uva/ettaro), calcolata dai dati ISTAT sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferiti al quinquennio 2002/2006, il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali (90 euro a quintale), riferito al 2007/2008.

Tale perdita di reddito viene riconosciuta:

- nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto con un importo di **600 euro/ettaro** (AZIONI A1 e B1);
- nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione o sovrainnesto con un **importo di 300 euro/ettaro** (AZIONI A4 e B4);

7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Fascicolo aziendale. E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nella dichiarazione di superfici vitate (*modello BI*), resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Requisiti delle superfici vitate. Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono inoltre :

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 , sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) non avere beneficiato sulle stesse superfici di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*dichiarazione superficie vitata*);

Requisiti del richiedente. Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente inoltre :

- a) garantisca il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti.
- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 890/2006 (*estirpazione e successivo reimpianto*);
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 890/2006 (*reimpianto anticipato*).
 - possieda un vigneto ben strutturato, di età non superiore a quindici anni ed abbia presentato, ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 890/2006, domanda per il rilascio dell'autorizzazione al sovrainnesto, ovvero sia già in possesso di detta autorizzazione;
 - sia titolare di un diritto di impianto;
- d) abbia provveduto a notificare alla sede competente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari della Regione Liguria gli eventuali aggiornamenti delle superfici vitate e non abbia violato, le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti;
- e) abbia presentato, per l'UTE ove ricade l'intervento, la *dichiarazione di raccolta delle uve e/o di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 e al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004 recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni, riferite alle tre campagne vitivinicole precedenti a quella per la quale rivolge domanda di sostegno comunitario.
- f) Nel caso di aziende vitivinicole di recente costituzione, aventi impianti di vigneto in produzione da una o due campagne, le *dichiarazioni* in argomento riguardano gli anni di effettiva produzione delle uve. I soggetti, titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della *dichiarazione di raccolta delle uve e/o di produzione del vino*.

Ai sensi del decreto del MIPAAF n°2553/2008 articolo 2, comma 1, l'AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore definiscono d'intesa con la regione Liguria le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni

Compilazione delle domande. Deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento.

In osservanza a quanto previsto dal presente provvedimento, il beneficiario deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

In caso di pagamento anticipato, il richiedente deve provvedere alla costituzione di una garanzia in favore di AGEA pari al 120% dell'aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 2220/1985.

La garanzia fidejussoria da presentare all'AGEA viene stampata dall'applicazione che AGEA mette a disposizione dei soggetti che compilano le domande sul portale SIAN. Non sono ammissibili altre tipologie di garanzie non prodotte dal sistema SIAN.

L'articolo 2, comma 3, dello stesso D.M. precisa che il viticoltore non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione vigneti, deve allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario. Qualora risultino più comproprietari, detto documento dovrà essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ognuno di essi.

Il termine per la presentazione delle domande per la campagna 2008/2009 stabilito da AGEA con Circolare n°1 del 12 gennaio 2009, è il **10 febbraio 2009**; le domande pervenute oltre tale termine non sono ricevibili.

Nella domanda possono essere inserite esclusivamente particelle catastali ricadenti nel territorio della Regione Liguria.

A seguito di modifica stabilita da AGEA o dal MIPAF dei termini operativi del programma, ulteriori disposizioni verranno diramate tramite circolare dell'Ufficio scrivente e pubblicate sul sito Web regionale.

Le modalità applicative della misura, nonché le procedure di controllo, la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari – Direzione Agricoltura della Regione Liguria, d'intesa con l'Organismo Pagatore, ai sensi del DM 8 agosto 2008.

Domanda collettiva. Le domande adesione possono essere presentate in *forma singola* o in *forma collettiva*.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di "soggetto promotore" (associazioni di imprenditori agricoli, cooperative agricole, consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica) il quale è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- deve interessare **almeno 5** soggetti partecipanti;
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in *forma collettiva*; l'ambito territoriale della domanda in *forma collettiva* deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a denominazione di origine ovvero ad indicazione geografica.

La domanda in *forma collettiva*, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata, tra l'altro, delle singole domande redatte in *forma singola* di ciascun partecipante.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in *forma collettiva* non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima.

Il ruolo del "soggetto promotore" della domanda in *forma collettiva* termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, trasmessa singolarmente ai partecipanti alla domanda in *forma collettiva*. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione competente con il "soggetto promotore" della domanda in *forma collettiva*.

Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite il portale Sian. Le domande sono ordinariamente presentate in via telematica tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); le domande possono essere altresì presentate dal beneficiario anche presso la Regione Liguria – Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari che utilizza allo scopo le funzionalità del portale del SIAN.

La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo aziendale; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.

La funzionalità che permette l'inserimento della domanda può essere resa disponibile anche a liberi professionisti abilitati dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate.

I soggetti individuati dovranno essere muniti, inoltre, di opportuna delega per la compilazione delle domande, appositamente conferita dagli interessati. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

8 ITER DEL PROCEDIMENTO

CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

Le domande compilate da soggetti diversi dalla Regione (CAA, liberi professionisti) devono essere da loro trasmesse in copia alla Regione Liguria – Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari competente per l'istruttoria, unitamente a tutti i documenti allegati alla domanda stessa .

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione alla Regione competente per l'istruttoria è **fissato al 15 febbraio 2009.**

Il termine ultimo per il completamento delle verifiche di ricevibilità da parte degli uffici regionali è fissato **al 25 febbraio 2009.**

ISTRUTTORIA TECNICA

Con l'istruttoria della domanda, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al presente programma e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo.

Per approvazione della domanda deve intendersi l'esito positivo dell'istruttoria

L'approvazione o la non approvazione, a seguito dell'istruttoria svolta, della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce concessione del finanziamento (nulla osta tecnico), in quanto il finanziamento medesimo è subordinato alla graduatoria regionale di merito delle domande idonee al contributo compilata utilizzando i criteri di cui al successivo punto 10.

RINUCIA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il beneficiario può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, se trasmette la revoca prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Tuttavia non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

9 ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, con cui l'interessato è informato che la propria domanda al regime di sostegno comunitario è stata approvata, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc....) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della medesima domanda qualora la stessa risulti successivamente approvata e finanziata.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine ultimo di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

10 CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario verrà predisposta una graduatoria regionale di merito.

Tale graduatoria è definita attribuendo, a ciascuna delle domande presentate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza della tabella sottostante:

Categoria	Punteggio
A) Giovane agricoltore	10
B) Imprenditore Agricolo Professionale	5
C) Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	5
D) Per ogni 1.000 mq di superficie vitata DOC posseduta ed iscritta al relativo Albo	1
E) Per ogni 1.000 mq di superficie vitata IGT posseduta ed iscritta al relativo Elenco delle Vigne	0,5

Tabella 5 – criteri di priorità

Giovani agricoltori. Sono giovani agricoltori i produttori che al momento di presentazione della domanda hanno una età inferiore ai quaranta anni, dotati di sufficiente capacità professionale, titolari di una azienda agricola, iscritta presso la Camera di Commercio al registro delle Imprese. Per la valutazione del livello di capacità professionale sono utilizzati gli stessi criteri del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2007 misura 1.1.2. (Insediamento di giovani agricoltori).

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Ai sensi del presente provvedimento l'imprenditore è quello definito dall'art.1 del decreto legislativo n°99 del 29 marzo 2004, e viene attestato dall'apposita certificazione rilasciata dal competente Ispettorato Agrario.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio in base ai criteri D) ed E) :

- b) Nel caso di superfici iscritte in più Albi DOC, la stessa viene conteggiata una sola volta;
- c) Nel caso di superfici iscritte sia all'Albo DOC che all'Elenco IGT, verrà assegnata esclusivamente il punteggio attribuibile secondo il criterio di cui al punto D)

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano l'età anagrafica minore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

La graduatoria di merito ha validità nell'ambito della campagna cui si riferisce.

La domanda che in caso di esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione non può essere ammessa al finanziamento per l'intera superficie, può essere ridotta, sentito il beneficiario, all'importo disponibile.

In caso di rinuncia dello stesso si provvede a scorrere la graduatoria.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie per la medesima campagna vitivinicola.

11 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO

Nell'ambito delle cinque campagne vitivinicole di attuazione del presente *Provvedimento regionale* il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato da AGEA in qualità di Organismo pagatore.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, l'erogazione dell'aiuto può essere effettuata con le seguenti modalità, a scelta del produttore in fase di presentazione della domanda:

- 1) Successivamente al completamento dei lavori e all'esito positivo del collaudo degli stessi da parte della Regione.
- 2) in modo anticipato rispetto alla realizzazione degli interventi, consentendo al beneficiario di ottenere il 100% del sostegno medesimo, a condizione che:
 - sia stato portato a termine ogni precedente intervento relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulle particelle catastali indicate nella domanda;
 - il beneficiario abbia costituito una cauzione a favore dell'AGEA pari al 120% del sostegno stesso, secondo le modalità dalla stessa indicate;

- alla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, l'esecuzione degli interventi abbia avuto inizio.

Il pagamento del sostegno comunitario è totale ed è concesso in un'unica soluzione.

L'indennizzo per le perdite di reddito, nonché il contributo per l'intervento di estirpazione di superficie vitata di cui alle colonne "d" ed "a" della tabella riportata al precedente punto 6, qualora la singola azienda lo preveda, sono concedibili esclusivamente qualora detti interventi di estirpazione o di sovrainnesto vengono effettuati successivamente alla data di comunicazione dell'approvazione della domanda di cui al precedente punto 8 del presente provvedimento.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari così come normato dall'art. 75 paragrafo 1) del Regolamento (CE) n. 555/2008 e definito dalla Circolare AGEA n. ACIU 2008/1512 del 24/10/2008 che ne definisce le modalità applicative.

12 TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro il 31 luglio della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo.

Il beneficiario che ha richiesto la liquidazione a collaudo è tenuto a completare i lavori approvati entro il 31 luglio della campagna vitivinicola successiva a quella di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria.

13 VINCOLI

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Liguria, nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008. I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Per i vigneti situati in territori all'interno dei disciplinari di produzione la cui uva è destinata alla produzione di vini DOC o IGT, entro 3 anni dal completamento dei lavori il beneficiario è tenuto ad iscrivere i vigneti oggetto di contributo ai relativi Albi.

14. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Liguria, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore (vedi Allegato 3 – riparto delle competenze) nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente programma, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è comunicata, stante la responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'inammissibilità della domanda e la decadenza dai benefici eventualmente concessi.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

